

ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23 – 43123 PARMA

Dom.Fisc. Via Turati 10-Parma

Partita IVA 00787030345

Cod.Fiscale PGLRLL51E53F354C

Tel.: 0521/484218-484406

Fax: 0521/240429

A tutti i clienti
in indirizzo

[CIRCOLARE MENSILE]

[Febbraio 2009]

COMUNICAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA AL 2008 (art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

Come di consueto entro il prossimo 2.3.2009, (poiché il 28.02 cade di sabato), deve essere presentata la Comunicazione dati IVA relativa all'anno d'imposta 2008, **esclusivamente in via telematica**.

Con tale comunicazione il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tuttavia tener conto delle compensazioni effettuate, del riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, dei rimborsi infrannuali richiesti nonché della parte del credito IVA che il contribuente intende chiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale.

E' bene precisare che la natura non dichiarativa della comunicazione **non comporta** l'applicazione delle **sanzioni** previste per **omessa o infedele** dichiarazione nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso, bensì, in caso di omissione della comunicazione o di invio della stessa con dati incompleti o inesatti, si rende applicabile la **sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro**, prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale. Si ricorda infine che **tra i soggetti esonerati** dalla presentazione della comunicazione annuale IVA vi rientrano:

- le persone fisiche che nel 2008 hanno realizzato un volume d'affari uguale o inferiore a € 25.822,84;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda, a condizione che nel 2008 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (soggetti con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a € 7.000);
- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 (DPR n. 633/72), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-bis2. L'esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che hanno adottato nel 2008 il regime dei minimi di cui all'art. 1, commi 96 e seg., Legge n. 244/2007.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2009 – Anno d'imposta 2008 (cenni)

La dichiarazione IVA annuale, sia in forma autonoma che unificata, deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La dichiarazione **in forma autonoma** è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

- le società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2008 (ad esempio una società di persone cessata il 30.11.2008, senza messa in liquidazione);
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter;
- particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2008, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.,)

Il versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione **annuale va effettuato entro il 16.3.2009**, sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo arrotondato in dichiarazione a € 10).

I contribuenti potranno versare quanto dovuto in un'unica soluzione, ovvero:

- > **rateizzare** l'importo dal 16 marzo al 16 novembre (con la maggiorazione dello 0,50% mensile sulle rate successive alla prima);
- > **differire** il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2009 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA PER IL 2009 (Circolare INPS n. 13 del 28/1/2009)

In base a quanto previsto dall'art. 1, co. 79 della legge n. 247/2007 e confermato dalla Circolare INPS in esame, le **aliquote di contribuzione alla Gestione separata INPS per il 2009** sono pari al:

- a) 25,72** per cento (25,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- b) 17,00** per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Il predetto comma 79 dispone, inoltre, che nel 2009 e nel 2010 vi sia un ulteriore **aumento di un punto** percentuale per l'aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. Inoltre le aliquote previste si rendono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2009 è pari a euro 91.507,00.

Si rammenta che nel caso di professionista sprovvisto di cassa previdenziale di appartenenza ed iscritto alla Gestione separata, l'onere contributivo è interamente a suo carico (salva la possibilità di esercitare la rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% del compenso) ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo acconto 2009).

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2008 (Prov. Ag.E. 18.11.2008) (art. 4, D.P.R. n. 322/98)

La certificazione prevista dall'art. 4, del D.P.R. in commento deve essere **rilasciata entro il 28**

febbraio:

- a) ai **soggetti residenti percettori di utili** derivanti dalla **partecipazione a soggetti Ires**, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti,
- b) a soggetti **non residenti** che hanno percepito **utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva** (nella misura del 27 o dell'1,375%), anche in misura convenzionale, per consentire a tali soggetti il recupero, nel Paese di residenza, del credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

In linea generale, l'**obbligo** di rilasciare la **certificazione opera** per utili e/o proventi equiparati assoggettati a **ritenuta a titolo di acconto**, ovvero **non assoggettati** ad alcuna ritenuta, mentre **non è previsto** in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva** ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/73.

La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualeficati come utili. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, devono essere rilasciate distinte certificazioni. E' utile ricordare che i percettori sono tenuti ad assoggettare a tassazione gli utili corrisposti dai soggetti IRES, residenti e non residenti, avendo cura di attenersi alle seguenti modalità:

| SOCIO PERCETTORE | PARTECIPAZIONE | TASSAZIONE UTILI | CERTIFICAZIONE |
|--|-----------------|---|----------------|
| Persona fisica | qualificata | 40% o 49,72% in dichiarazione dei redditi | SI |
| | non qualificata | 100% con ritenuta 12,50% a titolo d'imposta | NO |
| Imprenditore o società di persone | qualificata | 40% o 49,72% in dichiarazione dei redditi | SI |
| | non qualificata | | |
| Società di capitali | qualificata | 5% in dichiarazione dei redditi | SI |
| | non qualificata | | |

Si noti che **la partecipazione è qualificata** se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale, diversamente (% pari o inferiore) la partecipazione è da considerarsi non qualificata.

Si rammenta che in seguito alla riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,50%, operante dal 1° gennaio 2008, la percentuale di tassazione degli utili e proventi equiparati è aumentata, passando dal 40% al 49,72%. Pertanto i dividendi relativi ad utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 sono imponibili nella misura del 40%, mentre quelli formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, (ossia il 2008, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), sono imponibili nella nuova misura del 49,72%. Si tenga altresì presente che, in base all'art. 1, comma 2, DM 2.4.2008, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007.

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DICEMBRE 2008 (Comunicato del 15/01/2009)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **dicembre 2008**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,0%.

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2009 (Art. 23, nota 3, Tariffa DPR n. 641/72)

Le società di capitali sono tenute, **entro il prossimo 16 marzo 2009**, ad effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri.

Si ricorda che l'art. 8 della L. n. 383/2001, ha eliminato "soltanto" l'obbligo della bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, lasciando quindi in vita l'onere di corrispondere la tassa per la numerazione e bollatura dei libri sociali di cui all'art. 2421 c.c., la cui tenuta è prevista per le sole società di capitali.

In particolare sono sottoposti all'obbligo di versamento della tassa in esame, oltre alle società a responsabilità limitata, alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, anche:

- le società consortili a responsabilità limitata;
- ogni ente dotato di capitale o fondo di dotazione avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- le società in liquidazione ordinaria nonché le società soggette a procedure concorsuali (ad eccezione del fallimento), sempre che vi sia l'obbligo di tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Restano escluse dal versamento della tassa:

- le società cooperative di mutua assicurazione;
- le società dichiarate fallite, poiché il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare e soggette all'obbligo di vidimazione dal Giudice Delegato;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.

L'ammontare della tassa in parola, dovuta in misura forfetaria indipendentemente dal numero di libri e/o registri e dal numero delle pagine utilizzate nell'anno, varia in relazione al valore, al 1° gennaio di ogni anno, del capitale sociale o fondo di dotazione; in particolare se il capitale sociale o fondo di dotazione al 1° gennaio 2009 è:

| | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------|
| pari o inferiore a: | euro 516.456,90 | l'importo della tassa è pari a: | euro 309,87 |
| superiore a: | euro 516.456,90 | l'importo della tassa è invece pari a: | euro 516,46 |

Nel caso in cui, successivamente all'1.1.2009, intervenga una variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione che influenzi l'importo della tassa di concessione, di detta variazione non se ne dovrà tener conto nell'effettuare il versamento per il 2009, in quanto la modifica assumerà rilevanza solo con riferimento a quanto dovuto per l'anno successivo (2010).

Il versamento della tassa va effettuato telematicamente tramite il modello F24, riportando nella Sezione "Erario" i seguenti dati:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| CODICE TRIBUTO: | 7085 |
| PERIODO DI RIFERIMENTO: | 2009 |

All'atto della richiesta di vidimazione dei libri successiva al 16.3.2009 sarà necessario esibire al Notaio o al Registro delle Imprese l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa in esame; qualora invece la vidimazione debba essere effettuata anteriormente a tale data, la prova del pagamento non può essere richiesta, non essendo ancora decorso il termine per il versamento. Il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.

BONUS RICERCA – RINVIO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL FORMULARIO (art. 1, co. da 280 a 283, Legge n. 296/2006 e succ. mod.) (D.L. n. 185/2008 art. 29 – L. n.2/2009, art. 1, G.U. n. 22 del 28/1/09)

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 20 gennaio 2009, ha reso noto che il termine per la **presentazione del formulario** nel quale i contribuenti devono riepilogare gli investimenti di ricerca e sviluppo è **stato rinviato** a causa delle modifiche apportate al D.L. n. 185/2008 dalla legge di conversione n. 2/2009 entrata in vigore il 29 gennaio scorso. Tale disposizione prevede infatti che:

- a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verrà approvato il formulario per la trasmissione dei dati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione e cioè entro il 27 febbraio, considerato che la legge di conversione è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 14 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009;
- b) entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento sarà attivata la procedura per la trasmissione del formulario in esame.

Di conseguenza perde efficacia sia la data precedentemente fissata al 28 gennaio 2009 per la trasmissione del modello, sia il software che consente la compilazione del formulario.

AGEVOLAZIONE 55% - LE REGOLE DEFINITIVE (art. 1, co. da 344 a 347, Legge n. 296/2006 - art. 1, co. da 20 a 24, Legge n. 244/2007) (D.L. n. 185/2008 art. 29 – L. n.2/2009, art. 1, G.U. n. 22 del 28/1/09)

In seguito alla conversione in legge del decreto anticrisi, sembrano definitivamente chiarite le procedure per usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, con le modalità applicative previste dal DM 19.2.2007 e dalle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008.

Si ricorda che originariamente il decreto prevedeva, anche per le spese sostenute nel 2008, la presentazione telematica di apposita istanza entro termini stabiliti, il cui accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate, (cioè se i fondi stanziati erano sufficienti), autorizzava il contribuente ad operare la detrazione in parola nella dichiarazione dei redditi.

Ora, grazie alle modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. n. 185/08, è stato chiarito che :

- con riguardo alle **spese sostenute nel 2008** la detrazione non è condizionata alla presentazione di alcuna domanda, pertanto il contribuente potrà godere del beneficio secondo le norme previste per le spese relative all’anno 2007;
- per le **spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008**, (dal 2009), i contribuenti interessati saranno tenuti ad **inviare** all’Agenzia delle entrate **apposita comunicazione**, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la cui emanazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (entro la fine di febbraio, considerato che la legge di conversione è in vigore dal 29.01.2009).

Le istanze verranno accolte fino ad esaurimento dei fondi ed in base all’ordine cronologico di invio. Sarà pertanto consigliabile, dal 2009, attivare per i medesimi interventi anche le procedure per il riconoscimento della detrazione del 36%, al solo fine di non perdere integralmente il beneficio del 55%, qualora la domanda presentata non fosse accolta dagli organi competenti.

Novità anche sulla ripartizione delle spese: dal 2009 sarà obbligatorio ripartire la detrazione delle spese in **cinque anni**, non essendo più prevista la possibilità di rateizzarle nel minor termine di 3 anni.

Riassumendo le regole di ripartizione della detrazione si avranno le seguenti situazioni:

| Anno di spesa | Ripartizione della detrazione |
|------------------|--|
| 2007 | Tre periodi di imposta |
| 2008 | Da tre a dieci periodi di imposta |
| 2009-2010 | Cinque periodi di imposta |

Infine, sempre con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, verranno semplificate anche le attuali procedure al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, anche mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati che vengono già comunicati all’ENEA.

DETRAZIONE PER LE SPESE DI INTERMEDIAZIONE ANCHE SUL PRELIMINARE DI VENDITA (Risoluzione Agenzia entrate n. 26/E del 30/01/2009)

Premesso che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a mille euro per ciascuna annualità, **l'Agenzia delle Entrate ha confermato** la possibilità di operare tale detrazione **anche in presenza del solo contratto preliminare di compravendita**. L'Agenzia ritiene che, qualora sia stato stipulato un preliminare di compravendita e, contestualmente, il promissario acquirente abbia pagato il compenso all'agenzia immobiliare, la detrazione d'imposta compete a condizione che il suddetto preliminare sia stato **regolarmente registrato** e ciò in quanto, la registrazione del contratto in parola formalizza l'impegno alla stipula del successivo atto definitivo di compravendita.

Se poi sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi senza aver detratto la spesa, il promissario acquirente potrà beneficiare dello sconto presentando una dichiarazione integrativa, se nei termini, ovvero il modello Unico PF relativo al periodo d'imposta successivo.

Lo STUDIO

Documentochiuso in redazione in data 12/02/2009

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.